

STATUTO

TRANSFORMATIONAL BREATH ITALIA – APS

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "**Transformational Breath Italia - APS**", in breve "**TB Italia APS**", qui di seguito detta "**Associazione**". L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore.

2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Casole D'Elsa, Strada del Merlo, 18 - 53031 (SI).

2. Con delibera dell'assemblea potrà essere trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e, quindi si propone di promuovere il benessere, lo sviluppo delle potenzialità e la consapevolezza delle persone lungo tutto l'arco della vita e l'arricchimento dei contesti relazionali, sociali e ambientali attraverso la diffusione di conoscenze, lo sviluppo di competenze e l'utilizzo di metodologie e strumenti derivati sia dalle antiche tradizioni che dagli approcci scientifici moderni.

Le attività di interesse generale che l'Associazione si propone di svolgere ai sensi dell'art. 5, comma 1, CTS, sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, lo scopo sociale si estrinseca, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti attività:

- Promuovere e sviluppare la conoscenza, l'insegnamento e la pratica di Discipline Olistiche, soprattutto quella del Respiro Consapevole "Transformational Breath®" per migliorare il livello fisico, mentale, emozionale e spirituale dell'individuo, senza distinzione di classe, religione o nazionalità, per portarlo verso la sua completa integrità.
- Organizzare e realizzare incontri di pratica, di formazione e di insegnamento delle diverse Discipline Olistiche: Meditazione statica, meditazione dinamica, movimento corporeo, suoni/vocalizzazioni, digitopressione, lavoro sulla presenza, percezione corporea, correggere la postura, rieducazione del respiro e sperimentare rilassamento e coscienza di sé, seguendo gli insegnamenti e le linee di studio diffuse nel mondo, fra cui quelle della Transformational Breath Foundation, alla quale l'associazione è affiliata, con lo scopo di migliorare la salute delle singole persone e delle famiglie, compresi i bambini e anziani.
- Organizzare corsi, seminari e fornire formazione professionale e specializzata a nuovi istruttori/trainers/facilitatori/coach di Transformational Breath®, Respiro Consapevole, in collaborazione con persone qualificate e/o altre organizzazioni che hanno simili scopi.
- Curare i rapporti e promuovere la creazione di reti fra Associazioni e organizzazioni con finalità simili per integrare e potenziare l'offerta di propri servizi e predisporre progetti comuni, anche in sinergia con soggetti pubblici e privati, di sostegno e di valorizzazione delle persone, di divulgazione della conoscenza, di diffusione di approcci innovativi in campo educativo e formativo con altre organizzazioni.
- Affiliarsi o federarsi dove è richiesto, per promuovere attività di scambio di informazioni e documentazioni, riunioni, convegni, corsi di formazione, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento per un supporto individuale, collettivo e di settore, ricerche sulla tecnica del respiro consapevole, stages a livello locale nazionale e internazionale, nonché attività editoriale e di comunicazione senza fini di lucro nei settori di cui sopra.
- Promuovere nei sistemi educativi/formativi la cultura dell'educazione e dell'apprendimento del Respiro consapevole per favorire nei giovani la costruzione di un Sé consapevole, che si orienti nella vita con libertà di pensiero, di sentimento e di azione.
- Diffondere conoscenze e tecniche per la gestione efficace delle comunicazioni e delle relazioni interpersonali e la valorizzazione dell'ascolto.
- Sostenere la professionalità degli operatori del benessere psico-fisico e degli operatori olistici integrando e potenziando le competenze specifiche del proprio ambito di intervento con ulteriori metodologie e tecniche afferenti ad antiche e varie tradizioni e adattate agli attuali contesti. Porta avanti e condivide progetti culturali ed esperienziali, fondati sulla centralità delle persone (uomini, donne, bambini) che cercano di migliorare la qualità della propria vita e della società in cui vivono.

Per realizzare lo scopo e le finalità sociali l'associazione propone e organizza le seguenti attività rivolte a persone giovani, adulte e anziane singolarmente o in gruppo:

- Attività informative e divulgative, attraverso l'organizzazione e/o la partecipazione a conferenze, convegni e manifestazioni sulle tematiche della crescita personale, del rapporto corpo-mente-emozioni, del benessere, delle strategie di fronteggiamento dello stress, sui diversi insegnamenti, approcci e tecniche di sviluppo della consapevolezza e conoscenza di sé, sulle diverse tematiche afferenti agli scopi dell'associazione, agli interessi dei soci e alle specifiche tipologia dei loro bisogni.
- Attività di natura pratico-esperienziale tramite laboratori e workshop rivolti a giovani e adulti che intendono potenziare le proprie risorse per una migliore gestione della loro vita personale, relazionale e professionale.
- Attività di formazione per il potenziamento delle competenze trasversali, gestione delle

emozioni, espressività anche con l'uso di Suoni/Voce, Musica, Danza.

- Attività di base teorico/esperienziali per consolidare e approfondire le comprensioni e gli apprendimenti dei corsi.
- Seminari esperienziali residenziali intensivi – formazione personale attraverso il respiro trasformativo seguendo il programma di Transformational Breath Foundation.
- Seminari professionali residenziali intensivi – formazione professionale attraverso il programma di Transformational Breath Foundation (2 moduli, 7gg ognuno. (Pre-requisito seminario formazione personale).

Attività editoriale consistente nella pubblicazione di materiali vari su supporto fisico (opuscoli, libretti, brochure, manifesti, dispense, cd, dvd, ecc.) online (siti web, blog, mailing list, newsletter, ecc.) e social (Facebook, WhatsApp, Instagram, ecc.) a fini informativi, divulgativi, promozionali e di comunicazione sociale.

Qualsiasi altra attività di rilevanza o interesse per i soci, compresi i progetti realizzati in collaborazione con altre realtà, rientrando nelle finalità e nei settori di pertinenza dell'associazione. Le attività possono essere organizzate in presenza, online o con formule miste.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà, inoltre, assumere ogni iniziativa ritenuta utile e opportuna, stipulare accordi, contratti e convenzioni con la PA, con Associazioni, Fondazioni, altre Organizzazioni e con soggetti privati anche internazionali.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con D.M. n. 107/2021. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare, a norma art. 7 CTS, attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontarie e volontari e dipendenti; attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri. Potrà, inoltre, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare utili per il raggiungimento degli scopi sociali; Utilizzare competenze esterne per il perseguimento dei propri scopi; Erogare premi e borse lavoro per le e i partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione; Richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e liberalità, ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno delle finalità statutarie e per la copertura dei costi di realizzazione.

6. Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci. Soltanto se necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri soci nei limiti dell'art. 36 CTS.

Art. 5 Associati

1. Gli associati si distinguono in fondatori e ordinari. Sono Fondatori coloro che hanno preso parte alla stipula dell'atto costitutivo.

Tutte e due le categorie di soci presenti nell'Associazione (Soci Fondatori e Soci Ordinari) hanno i medesimi diritti e doveri: il presente statuto sancisce la disciplina uniforme del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita dell'associazione o



limitazioni democratiche in funzione della scarsa partecipazione alle attività sociali.

2. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Possono aderire all'associazione altre APS e, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa.

3. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato indica le proprie generalità nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7.

4. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

5. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. Posta elettronica o telefono, come indicati dagli associati nella domanda di ammissione o in successive comunicazioni, anche in alternativa, saranno i canali preferenziali per le comunicazioni dell'associazione al singolo associato per ogni necessità istituzionale. L'autorizzazione a dette forme di comunicazione deve essere accettata e sottoscritta specificamente dal richiedente già all'atto della presentazione della domanda di ammissione all'Associazione.

Art. 7 Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per:

a) Decesso;

b) Recesso: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

c) Decadenza: la decadenza si verifica nel caso di mancato versamento della quota associativa

annuale. Dopo la scadenza, il Consiglio Direttivo invierà un avviso (email e/o messaggio telefonico e/o cartaceo) di sollecito per il pagamento della quota sociale entro 15 giorni, avvisando che se non si provvederà al pagamento nel termine assegnato il socio sarà considerato automaticamente decaduto con conseguente perdita dei relativi diritti. L'intervenuta decadenza del socio determina la cancellazione dello stesso dal libro soci dell'associazione.

- d) Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato (email e/o messaggio telefonico e/o cartaceo) all'interessato, che potrà ricorrere entro quindici giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea per l'esame del ricorso nei trenta giorni successivi alla presentazione. L'esito del ricorso deliberato dall'assemblea è comunicato al ricorrente entro sette giorni dalla decisione deliberata. La decisione dell'assemblea è inappellabile.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo, ove nominato.

2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

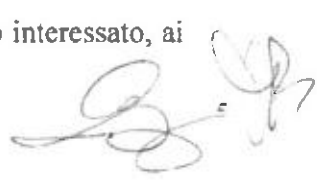
1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio di esercizio e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;



- 
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;
 - i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - j) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - k) deliberare sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
 - l) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - m) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione anche tramite mail, messaggio telefonico, ovvero tramite altre forme di comunicazione consentite dalle moderne tecnologie, che assicurino con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. La convocazione può validamente essere inviata anche tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'associato, a condizione che risulti dai libri sociali l'indirizzo di posta elettronica dell'avente diritto a partecipare all'Assemblea. È onere dell'associato comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica. Nel testo della convocazione può essere previsto l'intervento all'Assemblea tramite mezzi di telecomunicazioni, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

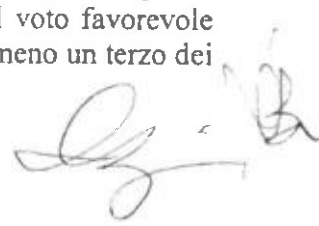
1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti degli associati presenti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. È ammessa l'espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa in telecomunicazione.

4. Per deliberare eventuali modifiche statutarie o lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, oppure la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti



5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione; opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati ovvero indicate dagli enti associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. Sono comunque valide, anche in assenza di formale convocazione, le riunioni totalitarie in cui gli intervenuti si dichiarino al corrente sugli argomenti all'ordine del giorno. I consiglieri possono intervenire alle riunioni del consiglio anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del soggetto che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

5. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente ed il vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più

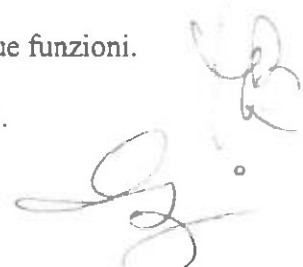
- ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - h) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati nonché su eventuali azioni disciplinari;
 - i) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 117/2017;
 - j) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
 - k) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e la rappresenta legalmente di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 2. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
 3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
 4. Il Presidente in particolare:
 - provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
- Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
 6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
 7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.



- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 19 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 20 Risorse economiche e Patrimonio

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D. Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;

- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS e proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS.

2. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 22 Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'associazione deve redigere il bilancio d'esercizio annuale, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

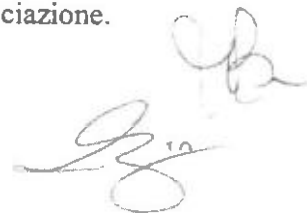
4. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 23 Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 24 Personale retribuito



L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario e conveniente ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 25 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve esser svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art 17 del D. Lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 26 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

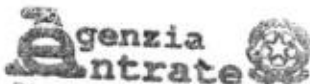
1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 27 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.


Direzione Provinciale di Siena
Ufficio Territoriale di Poggibonsi
REGISTRATO A POGGIBONSI IL 23/04/2025
AL N° 119 MOD. 3X
VERSATI EURO € 800,00

